



diritto & religioni

Semestrale
Anno III - n. 2-2008
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

6



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno II - n. 2-2008
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, S. Ferlito, M. C. Folliero, G. Fubini, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali
Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci, A. Pandolfi
A. Bettetini, G. Lo Castro,
G. Fubini, A. Vincenzo
S. Ferlito, L. Musselli,
A. Autiero, G. J. Kaczyński,
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile
Giurisprudenza e legislazione costituzionale
Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria
Diritto ecclesiastico e professioni legali

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefanì
A. Fuccillo
F. De Gregorio
G. Carobene
G. Schiano
A. Guarino
F. De Gregorio, A. Fuccillo

Parte III

SETTORI

Lettere, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

P. Lo Iacono, A. Vincenzo

Istruzione “Sanctorum Mater”.

Presentazione generale

ANGELO AMATO, SDB*

Credo che, in questa relazione sull’Istruzione *Sanctorum Mater*, prima di addentrarci nel suo contenuto concreto, sarà utile soffermarci sulla stessa Istruzione, per riflettere in modo alquanto dettagliato sulla sua natura, la sua struttura e i motivi per cui la Congregazione delle Cause dei Santi ha considerato opportuno promulgarla.

1. *Natura dell’Istruzione*

Le parole iniziali dell’Istruzione sono *Sanctorum Mater*, la Chiesa Madre dei Santi. È, in effetti, la Chiesa che custodisce e trasmette nel tempo la memoria dei Santi, e ce li presenta come esempio di generosa risposta al Vangelo, per risvegliare e ravvivare in ognuno di noi la convinzione che siamo chiamati a raggiungere pienamente quel livello della vita cristiana che è la santità, e allo stesso tempo dobbiamo diffondere continuamente quella stessa persuasione tra tutte le persone che ci circondano, poiché quella è la meta a cui deve tendere tutta l’attività pastorale della Chiesa¹.

L’Istruzione ha un sottotitolo che ne descrive e delimita il contenuto. Recita così: «Per lo svolgimento delle inchieste diocesane o eparchiali nelle cause dei Santi». La parola «eparchiale», che compare molte volte nell’Istruzione, è l’aggettivo di «eparchia», nome con cui si designa, nelle Chiese Orientali, quella che nella Chiesa di rito latino è denominata «diocesi». Allo stesso modo, nell’Istruzione viene usato con frequenza il termine «Eparca», equivalente nella Chiesa d’oriente al Vescovo diocesano nella tradizione latina. Di fatto,

* Arcivescovo tit. di Sila - Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi.

¹ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Lettera Ap. *Novo Millennio ineunte*, 6.1.2001, nn. 30-31.

la normativa per le cause di beatificazione e canonizzazione – e, per tanto, anche l’istruzione che stiamo commentando – si applica in ugual modo alla Chiesa latina e alle Chiese orientali², e per l’una e per le altre è competente la Congregazione delle Cause dei Santi³.

Tornando al sottotitolo, esso pone in evidenza che l’Istruzione si riferisce esclusivamente alla parte iniziale del procedimento che si deve seguire in una causa di canonizzazione, ossia alla sua fase diocesana o, in altre parole, all’insieme di atti che il Vescovo promuove e realizza per diritto proprio nella sua diocesi, per poi trasmettere gli atti a Roma, dove lo studio e la valutazione saranno continuati dalla Congregazione delle Cause dei Santi.

Il documento a cui stiamo facendo riferimento ha la classificazione tecnica di Istruzione, fu approvato dal Santo Padre Benedetto XVI il 22 febbraio 2007 e la sua pubblicazione da parte della Congregazione delle Cause dei Santi ebbe luogo il 17 maggio 2007⁴.

Come tutte le Istruzioni, essa è, secondo il canone 34 § 1 del Codice di Diritto Canonico, un testo mediante il quale si chiariscono le prescrizioni delle leggi vigenti sulle cause dei Santi, e si sviluppano e determinano i modi in cui deve essere compiuto quanto stabilito in tali leggi.

L’approvazione del Papa, concessa nella forma chiamata tecnicamente generica, non conferisce all’Istruzione il valore di un atto pontificio. L’Istruzione è formalmente un atto amministrativo della Congregazione delle Cause dei Santi, promulgato in virtù della potestà esecutiva che le compete. Pertanto, non ha carattere legislativo, non contiene disposizioni di rango legale né, tanto meno, disposizioni contrarie alle leggi in vigore. Il canone 34 § 2 del Codice di Diritto Canonico stabilisce tassativamente al rispetto: «I dispositivi delle istruzioni non derogano alle leggi, e se qualcuno non può accordarsi con le disposizioni delle leggi, è privo di ogni vigore». L’Istruzione che qui commentiamo non contiene, pertanto, innovazioni legislative, ma non per questo cessa di essere importante: con la sua pubblicazione, il Dicastero delle Cause dei Santi ha voluto contribuire a che le norme vigenti per l’istruzione diocesana di una causa di beatificazione o canonizzazione siano osservate con esattezza. Come si legge nell’introduzione, il documento «intende chiarire le disposizioni delle leggi vigenti nelle cause dei Santi, facilitare la loro applicazione e indicare i modi della loro esecuzione sia nelle cause recenti che in quelle antiche».

² Cfr. CIC, can. 1403; CCEO, can. 1057.

³ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Cost. Ap. *Pastor bonus*, 28-VI-1988, art. 71-74 e 58 § 2.

⁴ Il testo ufficiale italiano fu pubblicato in AAS 99 (2007) pp. 654-510. La Congregazione ha preparato, inoltre, la traduzione del documento in latino, spagnolo, francese, inglese e portoghese.

Quanto esposto finora rimarrebbe incompleto se non aggiungessimo che, oltre a esortare al compimento delle leggi, l'Istruzione contiene anche raccomandazioni e consigli, non esposti con carattere obbligatorio, ma che sono frutto dell'esperienza del Dicastero nei 25 anni trascorsi dalla promulgazione della normativa in vigore e, senza dubbio, facilitano il compito di coloro che in un modo o in un altro partecipano all'istruzione diocesana della causa, in modo che, come indicato nelle norme legali, tutti loro, nel compimento della rispettiva funzione, «curino con somma diligenza e impegno che nella raccolta delle prove nulla venga omissa di quanto in qualunque modo abbia attinenza alla causa, tenendo per certo che il felice esito della causa dipende in gran parte dalla sua buona istruzione»⁵.

Quei consigli e note d'esperienza derivano, soprattutto, da tre fonti: 1) le conclusioni a cui è arrivato il Dicastero nello studio della validità giuridica degli atti processuali di ciascuna causa; 2) le osservazioni fornite dai relatori su quanto sarebbe stato auspicabile trovare in quegli atti al fine di portare a termine con più efficacia il loro lavoro di direzione della redazione della corrispondente *positio*; e 3) i pareri e le richieste di chiarimento espressi dalla Consulta di periti (generalmente medici) per lo studio di un possibile miracolo, dai consultori nei Congressi storici o teologici e dai Cardinali e Vescovi nella Congregazione ordinaria.

Citerò solo due esempi di tali consigli o note di esperienza:

a) La legge prescrive che il Vescovo affidi a due censori la lettura degli scritti pubblicati dal servo di Dio, per verificare che in essi non ci sia nulla contrario alla fede o ai costumi⁶. La norma legale esige, pertanto, la revisione degli scritti pubblicati dal servo di Dio, ma non stabilisce nulla circa il parere dei censori sugli altri suoi scritti, benché certamente non lo proibisca. L'Istruzione non estende agli scritti inediti l'obbligatorietà di sottoporli all'esame dei censori, ma consiglia che tutti siano sottoposti ai censori e che, inoltre, questi non si limitino a dichiarare che non hanno trovato in essi nulla contrario alla fede e ai costumi, ma che realizzino uno studio dettagliato e serio sulla personalità e la spiritualità del servo di Dio riflesse nei suoi scritti⁷. Non mi soffermo sulla questione, tuttavia posso affermare che tale studio aprirà il cammino e fornirà del materiale utilissimo quando bisognerà redigere la *positio*, nella fase romana del procedimento.

⁵ CONGREGAZIONE DELLE CAUSE DEI SANTI, *Normae servandae in inquisitionibus ab Episcopis faciendis in Causis Sanctorum*, 7-II-1983, n. 27, a): AAS 75 (1983), pp. 396-403.

⁶ Cfr. *Normae servandae*, cit., art. 13.

⁷ Cfr. Istr. *Sanctorum Mater*, art. 64 §§ 2-3.

b) Aggiungo un altro esempio: la norma legale prevede che, nell’inviare gli atti del processo a Roma, essi siano accompagnati da una lettera del Vescovo o del giudice al Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, informandolo circa la credibilità dei testimoni e la legittimità degli atti realizzati⁸. L’istruzione suggerisce che tali lettere non siano scritte solo dal Vescovo o dal giudice, ma anche dal promotore di giustizia e dal perito medico che ha assistito il tribunale nel caso di un presunto miracolo⁹. Se sono concrete e sufficientemente dettagliate, quelle informazioni da parte di chi ha partecipato nello sviluppo del procedimento e ha assistito personalmente a tutte le sessioni dello stesso possono apportare dati che aiuteranno in modo efficace coloro che studieranno gli atti nella Congregazione.

I due esempi appena citati permettono di spiegare perché l’Istruzione non si limiti ad indicare il modo di osservare le leggi, bensì contiene anche dei consigli dettati dall’esperienza.

Per istruire una causa nel miglior modo possibile – ed è interesse di tutti, in primo luogo degli attori, che sia così – non basta attenersi con rigore alla legge vigente ed osservare ciascuna delle sue prescrizioni. Per una causa di canonizzazione non è sufficiente un abito già confezionato, che corrisponda approssimativamente alla taglia; è necessario che sia fatto su misura e sia provato per apportare le modifiche appropriate prima di considerarlo terminato. Così, dunque, la legge stabilisce il minimo indispensabile, ma non chiude le porte a che sia aggiunto tutto quanto si ritenga opportuno per raggiungere il fine desiderato. I consigli dell’Istruzione si collocano in quest’ambito: non sono obbligatori, ma a tutti conviene tenerli in considerazione, per arrivare più facilmente alla meta desiderata della beatificazione o della canonizzazione.

Bisogna ricordare che il procedimento istruttorio diocesano persegue una finalità molto concreta: raccogliere le prove – né più né meno – che, al momento della loro valutazione presso la Congregazione, permetteranno ai consultori, e poi ai Cardinali e ai Vescovi, di raggiungere la certezza morale, per poter rispondere affermativamente alla domanda sottoposta al loro parere:

La domanda a cui devono rispondere affermativamente o negativamente tanto i consultori quanto i Cardinali e i Vescovi, è:

1) Nelle cause circa le virtù: « Se consti che (il servo di Dio) praticò le virtù teologali della fede, speranza e carità verso Dio ed il prossimo, così come quelle cardinali della prudenza, giustizia, temperanza e forza, e le virtù connesse, in grado eroico, e se consta anche la fama di santità, nel caso

⁸ Cfr. *Normae servandae*, n. 31, c).

⁹ Cfr. Instr. *Sanctorum Mater*, art. 147-149.

presente ed agli effetti di ciò che si tratta»¹⁰. Evidentemente bisogna raccogliere i dati che permettano di inquadrare la vita del servo di Dio nelle sue circostanze di luogo e tempo, con il dettaglio richiesto in ciascun caso, ma senza disquisizioni superflue.

2) Nelle cause di martirio: «Se consta il martirio e la sua causa e la fama di santità nel caso presente e per gli effetti di ciò che si tratta»¹¹. Le prove, pertanto, dovranno dimostrare non solo che il servo di Dio ricevette la morte per amore della fede, ma anche che la causa della morte fu l'odio verso la fede da parte dei suoi persecutori. Poi, solo in modo subordinato, bisognerà ricostruire la sua biografia ed esporre come praticò le virtù, ma senza mai perdere di vista che ciò che deve essere provato è il fatto del martirio e la sua causa.

3) Nelle cause su un presunto miracolo: «Se consta il miracolo nel caso presente e agli effetti di ciò che si tratta»¹².

Gli atti processuali devono contenere tutto il materiale necessario per arrivare alla certezza morale sulle domande che ho riportato.

2. *Struttura dell'Istruzione*

L'Istruzione, divisa in sei parti, descrive dettagliatamente tutti gli atti che il Vescovo e i membri del tribunale da lui designati devono realizzare dall'inizio fino alla conclusione della fase diocesana di un processo di beatificazione e canonizzazione.

Devo avvertire che questa divisione in parti – e, in generale, la struttura dell'Istruzione – segue l'ordine di esposizione adottato nelle norme legali vigenti e risponde non solo ad un criterio metodologico di distribuzione della materia, ma anche all'ordine cronologico che si deve osservare nei diversi e successivi atti che costituiscono la fase istruttoria diocesana. Così – in termini molto succinti e necessariamente generali –, una volta accettato il libello presentato dal postulatore, il Vescovo o il suo delegato: 1) consegnerà gli scritti del Servo di Dio ai censori; 2) ricevuto il verdetto di questi, procederà alla nomina dei componenti di quella che è chiamata commissione storica, affinché effettuino la ricerca di documenti negli archivi e redigano la corrispondente relazione; 3) quando la commissione storica avrà concluso il lavoro, metterà

¹⁰ Cfr. CONGREGAZIONE DELLE CAUSE DEI SANTI, *Regolamento*, dicembre 2000, art. 62 § 2, n. 1.

¹¹ *Ibid.*, art. 62 § 2, n. 2.

¹² *Ibid.*, art. 69 § 1.

tutto il materiale raccolto fino a quel momento a disposizione del promotore di giustizia, al fine che questi prepari il testo degli interrogatori ossia l'insieme di domande da rivolgere ai testimoni; 4) l'interrogatorio dei testimoni avrà luogo dopo che sia stato compiuto quanto sopra esposto. Finora, i tribunali diocesani non sempre hanno osservato quell'ordine cronologico, e presso la Congregazione sono arrivati atti di processi nei quali la dichiarazione dei testimoni era realizzata mentre i censori esaminavano gli scritti e la commissione storica stava eseguendo la sua ricerca di documenti in relazione con la causa. Certamente, con tale sistema, il testo delle domande che il giudice deve rivolgere ai testimoni nell'interrogarli, risulta necessariamente generico, e non facilita il necessario approfondimento su fatti concreti. L'Istruzione ricorda la necessità di osservare l'ordine cronologico previsto¹³, e bisogna attendersi che il compimento di questa disposizione ridondi, d'ora in poi, sulla qualità dell'apparato testificale, benché sia innegabile che possa comportare difficoltà.

Nella prima parte dell'Istruzione si sottolinea la necessità che esista, tra un numero considerevole di fedeli, una solida ed autentica fama di santità (o di martirio) prima che si inizi il processo¹⁴. In un messaggio diretto all'Assemblea plenaria della Congregazione delle Cause dei Santi il 24 aprile 2006, Benedetto XVI insistette sulla verifica di questa fama nei seguenti termini: «I Pastori diocesani, decidendo “*coram Deo*” quali siano le Cause meritevoli di essere iniziate, valuteranno anzitutto se i candidati agli onori degli altari godano realmente di una solida e diffusa fama di santità e di miracoli oppure di martirio. Tale fama, che il Codice di Diritto Canonico del 1917 voleva che fosse “*spontanea, non arte aut diligentia procurata, orta ab honestis et gravibus personis, continua, in dies aucta et vicens in praesenti apud maiorem partem populi*” (can.2050, par.2), è un segno di Dio che indica alla Chiesa coloro che meritano di essere collocati sul candelabro per fare “luce a tutti quelli che sono nella casa” (Mt. 5,15). È chiaro che non si potrà iniziare una Causa di beatificazione e canonizzazione se manca una comprovata fama di santità, anche se ci si trova in presenza di persone che si sono distinte per coerenza evangelica e per particolari benemerienze ecclesiali e sociali»¹⁵. Le parole del Papa, che ho appena citato, esprimono chiaramente la mente del legislatore, che, come è noto, costituisce un criterio autentico per l'interpretazione di

¹³ Cfr. Istr. *Sanctorum Mater*, art. 77 § 2.

¹⁴ Per uno studio recente sulla fama di santità, cfr. RICARDO QUINTANA BESCÓS, *La fama de santidad y de martirio hoy*, Roma 2005.

¹⁵ AAS 98 (2006), pp. 397-401; anche ne «L'Osservatore Romano», 28-IV-2006, p. 4. V. l'intervista al Cardinale José Saraiva Martins, allora Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, ne «L'Osservatore Romano», 9-I-2008, p. 8.

quelle leggi il cui contenuto sia dubbio od oscuro¹⁶. Forse, le Norme circa il procedimento diocesano del 7 febbraio 1983 sono state recepite in un senso un po' ampio per quanto concerne la verifica della fama di santità o di martirio e di favori spirituali come requisito previo per iniziare una causa di canonizzazione. Adesso, tuttavia, davanti all'espressione chiara e ferma del legislatore, la Congregazione delle Cause dei Santi si considera autorizzata non ad imporre una nuova esigenza nell'Istruzione, cosa che non potrebbe fare, ma a dichiarare che la legge deve essere intesa ed applicata nel senso auspicato dal Romano Pontefice.

Nella prima parte dell'Istruzione si trattano anche le figure dell'attore, del postulatore e del Vescovo competente ad istruire la causa.

Subito dopo, nell'Istruzione è esposta la fase preliminare della causa, ossia la presentazione del libello di domanda da parte del postulatore, lo studio di questo da parte del Vescovo e le consultazioni che egli deve effettuare con altri Vescovi e con la Santa Sede circa l'opportunità di istruire la causa, così come la pubblicazione del libello di domanda per informare i fedeli che si desidera iniziare il procedimento di beatificazione del servo di Dio in questione.

Di seguito, è descritto dettagliatamente quanto si riferisce alla nomina degli ufficiali del tribunale, ossia del giudice o delegato del Vescovo, del promotore di giustizia e del notaio, così come del perito tecnico (normalmente medico) per il processo su un miracolo.

Segue quanto riferito ai censori e agli scritti e al modo di raccogliere le prove documentali e testificali, chiudendo con gli atti conclusivi del procedimento e l'invio degli atti alla Congregazione delle Cause dei Santi.

Infine, alla luce delle numerose consultazioni che arrivavano alla Congregazione delle Cause dei Santi circa questa materia, si è considerato conveniente aggiungere un'appendice con indicazioni pratiche sul modo di procedere al riconoscimento dei resti di un servo di Dio.

3. *Motivi della pubblicazione del documento*

Quali motivi hanno portato la Congregazione delle Cause dei Santi a pubblicare l'Istruzione? Seguendo da vicino quanto esposto dal Cardinale José Saraiva Martins nel presentare l'Istruzione *Sanctorum Mater*, nella Sala Stampa della Santa Sede, il 18 febbraio di quest'anno, quei motivi possono essere riassunti in quattro punti.

¹⁶ Cfr. CIC, can. 17; CCEO, can. 1499.

3.1 *L'esperienza di venticinque anni*

In primo luogo, sono trascorsi già venticinque anni da che il Santo Padre Giovanni Paolo II promulgò le leggi attualmente in vigore per le cause dei Santi: la Costituzione Apostolica *Divinus perfectionis Magister*, del 25 gennaio 1983, giorno in cui fu pubblicato anche l'attuale Codice di Diritto Canonico; e le *Normae servandae* sul modo di procedere nelle diocesi per istruire una causa di canonizzazione, del 7 febbraio successivo, elaborate dalla Congregazione in virtù di una delega pontificia¹⁷. Il passare degli anni ha confermato il valore sostanziale delle norme legali del 1983, ma, allo stesso tempo – è logico che sia così – l'esperienza acquisita ha portato ad avvertire che non tutte le disposizioni della legge erano state intese adeguatamente in alcune diocesi e, pertanto, messe in pratica con la dovuta esattezza. Ciò comportava che la Congregazione dovesse talvolta chiedere chiarimenti e sollecitare alle curie la correzione degli errori o il compimento dei requisiti che erano stati omessi.

3.2 *Aiuto alle diocesi*

Inoltre – e questo è il secondo motivo per cui l'Istruzione è stata elaborata – non tutte le diocesi hanno a disposizione specialisti dotati di esperienza pratica per svolgere le diverse funzioni che una causa di canonizzazione esige: giudice o delegato episcopale, promotore di giustizia, teologi che dispongano del tempo necessario per realizzare a fondo la revisione degli scritti, una commissione di storiografi e archivisti ai quali affidare la ricerca degli scritti e documenti connessi alla causa, ecc. Pertanto, appare evidente l'utilità, ancor più che la necessità, di un documento di applicazione – l'Istruzione che stiamo trattando – che esponga passo per passo e in modo sistematico i diversi momenti del procedimento istruttorio, dal suo inizio fino all'invio degli atti a Roma, in modo che possa servire da guida pratica e sicura per coloro che prenderanno parte in esso.

¹⁷ L'Ufficio per le Cause dei Santi della Conferenza Episcopale spagnola ha pubblicato recentemente in un volume le norme e le disposizioni vigenti sulle cause dei Santi: cfr. M^a ENCARNACION GONZÁLEZ RODRÍGUEZ (ed.), *Normativa y orientaciones vigentes para las Causas de los Santos*, Madrid 2008.

3.3 *Carattere processuale del procedimento in una causa di canonizzazione*

Con l'entrata in vigore della legislazione attualmente vigente sulle cause dei Santi – arriviamo così al terzo motivo che ha reso auspicabile la promulgazione dell'Istruzione – si era diffusa, certamente senza fondamento, l'idea che la metodologia processuale impiegata per secoli nelle cause di canonizzazione era stata sostituita da una investigazione di carattere storico-critico. Questa confusione getta forse le sue radici nel fatto che il testo latino delle leggi circa la nostra materia utilizza il termine *inquisitio* per designare il procedimento nella fase diocesana di una causa di canonizzazione. Non si deve dimenticare che il testo latino è l'unico ufficiale. Tuttavia, nella traduzione ad altre lingue, il termine *inquisitio* si trasformò in una più generica e non meglio definita *investigazione*, parola che ammette una vasta gamma di significati; tanto più, se non specificata con un aggettivo adeguato, nel linguaggio corrente è intesa come una ricerca di qualunque tipo per verificare la verità su qualcosa. In questo modo, la *inquisitio*, che ha consistenza e sostanza giuridica, si trasformò in una amorfa *investigazione*, e da qui taluni poterono concludere, non senza un certo piglio polemico, che il metodo giuridico era stato così abrogato e era passata ad occuparne il posto la metodologia storica. Le conseguenze si sono potute avvertire negli atti di alcune cause inviati alla Congregazione, nei quali erano rimaste incompiute delle esigenze processuali tassativamente stabilite dalla legge che dovettero essere completate prima di proseguire, con il conseguente ritardo nel tramite.

Le leggi vigenti, e pertanto nemmeno l'Istruzione, non negano che bisogna realizzare una ricerca storica rigorosa e metodologicamente corretta delle prove documentali e degli scritti connessi con la causa di canonizzazione, poiché tale negazione equivarrebbe ad una brutta caricatura del diritto e del metodo giuridico; al contrario, ne confermano la necessità, poiché, senza di essa, l'apparato probatorio rimarrebbe incompleto. Ma, allo stesso tempo, le stesse leggi e l'Istruzione riaffermano con vigore la sostanza processuale di quelle cause, e mettono in evidenza con precisione le norme che devono essere osservate¹⁸.

Quando parlo di sostanza processuale, non intendo che la causa debba sfociare in una sentenza giudiziale che dirima una contesa tra le parti o si pronunci circa l'esistenza di un delitto e la sua corrispondente sanzione, bensì che deve osservarsi quanto potremmo chiamare struttura processuale, ossia:

- 1) Il procedimento istruttorio ha la finalità di raccogliere le prove oggettive

¹⁸ Cfr. JOSÉ L. GUTIÉRREZ, *Studi sulle cause di canonizzazione*, Milano 2005, pp. 33-67.

e giuridicamente accettate sull’esercizio eroico delle virtù da parte di un servo di Dio, o sul suo martirio, o su un miracolo attribuito alla sua intercessione.

2) Le sessioni si sviluppano secondo il modo stabilito dalla legge e attendendosi alle formalità processuali da essa prevista. Concretamente, i testimoni prestano giuramento e rispondono all’interrogatorio del giudice in presenza del promotore di giustizia e del notaio, che trascrive la loro deposizione. Allo stesso modo, il tribunale riceve i documenti e li inserisce negli atti dopo averne riconosciuto l’autenticità, ecc.

3) Le prove dovranno permettere a coloro che dovranno valutarle di raggiungere non una semplice persuasione, bensì quella che nel diritto è denominata certezza morale circa l’oggetto del procedimento¹⁹: virtù eroiche, martirio o miracolo.

4) Questa certezza morale dovrà essere acquisita *ex actis et probatis*, ossia secondo quanto allegato e provato negli atti processuali, prescindendo da qualsiasi altra fonte di informazione²⁰.

5) Tanto i Consulitori quanto i Cardinali e i Vescovi che esaminano le prove nella fase romana della causa sono obbligati ad emettere un giudizio affermativo se sono giunti alla certezza morale circa le virtù, il martirio o il miracolo sottoposti al loro parere; e negativo in caso contrario.

3.4 *La fama di santità o di martirio*

Arriviamo così al quarto motivo per cui si è ritenuto necessario promulgare l’Istruzione. Come ho già esposto, nel passaggio dalla legislazione precedente a quella attualmente in vigore, in alcuni casi non è stato percepito chiaramente che nella diocesi la verifica seria e dettagliata della fama di santità o di martirio costituisce un requisito inderogabile, in modo che il procedimento non deve essere iniziato se il postulatore non ha presentato prove inconfutabili che il servo di Dio, la cui causa si desidera intraprendere, goda di una solida fama di santità o di martirio tra un numero rilevante di fedeli, che si rivolgono a lui nelle loro preghiere ed affermano di aver ottenuto grazie e favori per sua intercessione.

¹⁹ Cfr. CIC, can. 1608 § 2; CCEO, can. 1291 § 2.

²⁰ Cfr. *ibid.*

4. *L'Istruzione e il Dicastero delle Cause dei Santi*

La stesura del documento che sto commentando ha richiesto quasi due anni di lavoro, e posso dire che la prima a beneficiarne è stata la Congregazione, poiché, in numerose sessioni, è stata portata a termine una revisione sistematica e ragionata dei diversi passi che devono essere fatti nell'istruire una causa di canonizzazione in una diocesi, e sono state anche esaminate le ripercussioni di ciascuno di essi sulla fase romana della causa. Il risultato mi sembra assai positivo, perché, come ho già esposto, l'Istruzione non si limita a chiarire il senso delle leggi e ad urgerne il compimento, ma, inoltre, propone consigli, certamente opzionali, dettati dall'esperienza, che contribuiranno senza dubbio a migliorare il modo di procedere nella diocesi.

Tuttavia, in mia opinione, quella dettagliata revisione dei diversi momenti di una causa di canonizzazione ha arricchito in primo luogo la Congregazione delle Cause dei Santi ed ha allargato il cammino del lavoro di gruppo al suo interno, poiché ciascuno di coloro che hanno contribuito alla stesura dell'Istruzione – tutto il Dicastero – si è visto obbligato a valutare con attenzione il proprio lavoro quotidiano, situandosi, insieme agli altri colleghi, su un piano più alto che permettesse di approfondire la visione realista di insieme e la connessione tra i diversi momenti ed elementi di una causa. Così, gli incaricati dei diversi settori hanno avuto l'opportunità di sperimentare più da vicino le ripercussioni del proprio lavoro su coloro che dovranno continuarlo nelle fasi successive, e di conoscere meglio ciò che questi ultimi sperano di incontrare o di cui forse potrebbero avvertire la mancanza in quanto arriva nelle loro mani.

L'analisi dettagliata delle diverse fasi del procedimento in una causa di canonizzazione ha ampliato anche il campo di riflessione del Dicastero sulla normativa vigente. Così, lo studio di ogni singola disposizione stabilita dalla legge ha evidenziato che il compimento di alcune di esse può comportare delle difficoltà.

Come esempio, farò menzione di un caso concreto che è stato affrontato. Le norme del 7 febbraio 1983 prescrivono che, quando un Vescovo diocesano inizia una causa di canonizzazione, consulti circa l'opportunità della stessa coloro che, con lui, costituiscono un *coetus Episcoporum* almeno a livello regionale²¹. Il motivo o *ratio legis* di questa prescrizione è fare sì che, come prova di una collegialità effettiva, fin dal primo momento partecipino alla causa di

²¹ Cfr. *Normae servandae*, cit., art. 11, a). Vid. anche Istruzione *Sanctorum Mater*, art. 41-42.

canonizzazione altri Vescovi, i quali possano testimoniare che la fama di santità o di martirio e il ricorso all'intercessione del servo di Dio in questione sono arrivati fino alle loro diocesi. Ora, considerando che le regioni ecclesiastiche erette dalla Santa Sede²² – ed è a queste che il testo delle Norme si riferisce – esistono, per il momento, solo in Italia, da un'interpretazione letterale della legge risulterebbe che, nelle altre nazioni, la consultazione dovrebbe dirigersi a tutti i vescovi membri della rispettiva Conferenza Episcopale. È ben comprensibile come, in nazioni grandi e con un numero elevato di diocesi, si può iniziare una causa di canonizzazione senza inconvenienti, qualora la fama di santità del servo di Dio abbia raggiunto un'estensione sufficiente, benché non arrivi a tutto il territorio del Paese. Per questo, in conformità con la *ratio legis*, in alcuni casi la Congregazione ha considerato legittimo, ed ha autorizzato di conseguenza, che si possa limitare la consultazione ai Vescovi della rispettiva provincia ecclesiastica, manifestando al contempo la preferenza che ogni Vescovo consultato non si limiti a dare un assenso generico e puramente formale, bensì che esprima i motivi per cui considera ecclesialmente conveniente che si dia inizio alla causa.

5. Riflessioni conclusive

Con la pubblicazione dell'Istruzione, si è diffusa in alcuni ambienti l'idea che, per mezzo di essa, si cercasse un maggior rigore nello sviluppo del procedimento per la canonizzazione. Posso affermare che tale rigore non esiste, se in questo modo si intende che l'Istruzione pretende di modificare la normativa vigente da più di venticinque anni o che apporti delle nuove prescrizioni. Tale modifica, o l'introduzione di nuove disposizioni di rango legale, avrebbero richiesto uno strumento giuridico superiore ad una semplice istruzione, ossia una legge promulgata dal Romano Pontefice.

C'è chi ha chiesto se, nelle cause attualmente in corso nella diocesi, si debba rifare tutto ciò che è stato realizzato fino al momento, qualora non corrisponda all'Istruzione. In primo luogo, è chiaro che, come succede con tutte le norme canoniche, che non hanno carattere retroattivo²³, i modi di osservare la legge esposti nell'Istruzione si riferiscono al futuro, non al passato. Inoltre, credo che sia necessario distinguere: se la lettura dell'Istruzione manifesta che si è trascurato di osservare qualcosa stabilita tassativamente nelle leggi, sarà neces-

²² Sul concetto di regione ecclesiastica, cfr. CIC, can. 433.

²³ Cfr. CIC, can. 9; CCEO, can. 1494.

sario trovare il modo di ovviare tale mancanza. Può anche succedere che sia stato omesso qualcosa che nell'Istruzione era semplicemente consigliato, ad esempio sottoporre ai censori tutti gli scritti del servo di Dio, e non solo quelli pubblicati. In questi casi, sembra conveniente che il tribunale si interroghi se, per il bene della causa, si è ancora in tempo per sollecitare quello studio degli scritti, o di agire secondo l'indicazione in questione.

È innegabile che l'istruzione *Sanctorum Mater* cerca di promuovere l'osservanza puntuale di quanto prescritto nelle leggi vigenti e, da questo punto di vista, è ovvio che il documento che sto presentando avrà come conseguenza un compimento più attento e dettagliato delle disposizioni legali. E tutto questo risulterà benefico per le cause.

Credo che, con il documento che commentiamo, la Congregazione delle Cause dei Santi, oltre ad arricchirsi in quanto concerne l'efficacia e il coordinamento del suo lavoro, ha prestato un servizio non da poco ai Vescovi diocesani e agli Eparchi orientali e, in generale, al procedimento che deve essere seguito in una causa di canonizzazione.

Noi che, nelle diocesi o nella Santa Sede, prestiamo il nostro servizio alla Chiesa nelle cause dei Santi, disponiamo così di un nuovo strumento che faciliterà il nostro compito. Vivendo la comunione dei Santi, la Chiesa proclama la beatificazione o canonizza per dare gloria a Dio, per prendere coscienza sempre più profondamente di disporre di alleati potenti che intercedono per noi e sono modelli affinché, nella nostra vita ordinaria e nelle circostanze in cui ci troviamo, tutti i fedeli cristiani sappiamo dire sì alle richieste del Signore, che ci invita a prendere sul serio ogni giornata di santità a cui ci chiama²⁴

* * *

Per terminare la mia relazione, desidero ricordare alcune parole dei servi di Dio Giovanni Paolo II e Paolo VI, che indicano in modo incisivo l'importanza centrale, per la missione della Chiesa, dell'ambito in cui si svolge il nostro compito. Così dice Giovanni Paolo II: «La vera storia dell'umanità è costituita dalla storia della santità [...]: santi e beati appaiono tutti come "testimoni", cioè come persone che, confessando Cristo, la sua persona e la sua dottrina, hanno dato concreta consistenza e credibile espressione ad una delle note essenziali della Chiesa, che è precisamente la *santità*. Senza tale testimonianza continua, la stessa dottrina religiosa e morale, predicata dalla Chiesa, rischierebbe di essere confusa con un'ideologia puramente umana.

²⁴ Cfr. CONC. VAT. II, Cost. dogm. *Lumen gentium*, n. 50.

Essa invece è dottrina di vita»²⁵. A sua volta, Paolo VI, nell'introduzione al *Motu proprio* con cui stabiliva alcune riforme nel procedimento delle cause di canonizzazione, volle ricordare che: «Non c'è da meravigliarsi se il Concilio Vaticano II, trattando del mistero della Chiesa, ha messo in evidenza la nota della santità, alla quale tutte le altre sono intimamente unite, e ha ripetutamente invitato tutti i cristiani di ogni condizione alla pienezza della vita cristiana e alla perfezione della carità; e questo appello alla santità è ritenuto come caratteristica specialissima dello stesso magistero conciliare e come sua ultima finalità»²⁶.

²⁵ GIOVANNI PAOLO II, Discorso del 15-II-1992, in «Insegnamenti» XIV/1 (1992), p. 304.

²⁶ PAOLO VI, *Motu pr. Sanctitas clarior*, 19-III-1969, introd.: AAS 61 (1969), pp. 149-150.